



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Consiglio Comunale n. 27

Riferimenti Archivistici: D 03 - 20150000228

ADUNANZA DEL 06/03/2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TARI. APPROVAZIONE MODIFICHE TECNICHE

Consiglieri presenti alla votazione

ANDREANI EGIZIANO	1
APA JACOPO	2
BARDELLI ROBERTO	3
BENIGNI LEONARDO	4
BENNATI BARBARA	-
BERTINI PAOLO	5
BERTOLI ELISA	-
BIRCOLOTTI CESARE	6
BONACCI GIOVANNI	7
BRACCIALI MATTEO	-
CANESCHI ALESSANDRO	8
CAPORALI DONATO	-
CARLETTINI GIOVANNA	9
CASI ALESSANDRO	10
CASI TIZIANA	11
CASUCCI MARCO	12
CHIZONITI DOMENICO	13

CORNACCHINI MERI STELLA	14
GHINELLI ALESSANDRO	15
LEPRI PAOLO	-
MACRI' PASQUALE	-
MATTESINI ALESSIO	16
MAURIZI CLAUDIA	-
PASQUINI DONATA	17
PIOMBONI ANGIOLINO	18
RALLI LUCIANO	19
RICCI MASSIMO	20
ROMANINI GIOVANNI	21
ROMIZI FRANCESCO	22
ROSSI ANGELO	-
SCAPECCHI FEDERICO	23
SISI PAOLO	24
STELLA LUCA	-

Presidente	DOTT. ALESSIO MATTESINI
Segretario Generale	DOTT.SSA VALERIA MELONCELLI
Scrutatori	APA JACOPO BENNATI BARBARA ROMIZI FRANCESCO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge, n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

RICHIAMATI:


- l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- l'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;

VISTO altresì il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 15/05/2014 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.4.2016, nel quale, nella parte 2, trova la propria disciplina la componente Tari;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad apportare al Regolamento per la disciplina della IUC, relativamente alla parte concernente la Tari, limitate variazioni al solo scopo di introdurre elementi di semplificazione nella gestione del tributo ed al fine di adeguare il dettato regolamentare alla prassi applicativa e di correggere preesistenti imprecisioni terminologiche;

PRECISATO che nel dettaglio le modifiche da apportare al "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, componente Tari, riguardano:

- a) l'art. 4 Parte 1 ed il connesso art. 24 Parte 2 nell'intento di rendere possibile la presentazione della dichiarazione TARI comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'inizio o la variazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Tale modifica consente di ritenere validamente presentata la dichiarazione fiscale entro il 30 giugno dell'anno successivo e conseguentemente di escludere l'ipotesi di applicazione delle sanzioni previste a carico del contribuente per le fattispecie di cui ai commi 696 (omessa dichiarazione) e 697 (infedele dichiarazione) dell'articolo unico della L. n. 147/2013;
- b) l'art. 5 comma 3 della Parte 2 al fine di abrogare la lettera e). La variazione è giustificata dalla volontà di eliminare taluni dubbi interpretativi in cui potrebbero incorrere i contribuenti in relazione all'errata lettura del testo ivi contenuto che genererebbe l'errata convinzione che risultino escluse dal tributo i locali con



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

altezza inferiore a m. 1,5 delle sole soffitte delle abitazioni. Diversamente, in attuazione del presupposto dell'imposta recato dal comma 641 dell'art. 1 L. 147/2013 e dell'art. 13 della Parte 2 del regolamento comunale che detta le regole generali per la determinazione della superficie imponibile, risultano soggetti al tributo tutti i locali con superficie coperta di altezza superiore a m. 1,5 indipendentemente dalla destinazione cui sono preposti;

- c) l'art. 10, della Parte 2 al fine di precisare che per le utenze domestiche residenti il numero degli occupanti, come risultante dall'anagrafe comunale, è definito alla data del 1 gennaio per i primi sei mesi dell'anno e del 1 luglio per i secondi sei mesi. Tale precisazione consente di semplificare le modalità di calcolo del tributo per le utenze domestiche residenti evitando possibili errori e continui ricalcoli derivanti dalla estrema dinamicità del dato anagrafico;
- d) l'art. 26 comma 3 della Parte 2 al fine di stabilire che il versamento della tassa è effettuato in due rate semestrali. La modifica, rispetto al testo precedente che disponeva il versamento in tre rate, è funzionale a semplificare il calcolo dell'imposta, a diminuire il numero dei solleciti da inviare a contribuenti che, per mera dimenticanza, non provvedono al versamento di una rata ed infine a contrarre i tempi ed i costi di gestione del tributo;
- e) l'art. 26 comma 8 della Parte 2 al fine di sostituire il termine "avviso di accertamento" con "sollecito". La sostituzione del termine è funzionale a chiarire l'esatta natura della prima comunicazione rivolta al contribuente moroso alla quale non si applicano le sanzioni per omesso o parziale pagamento;
- f) il comma 6 dell'art. 29 che viene abrogato in quanto la disciplina delle sanzioni amministrative tributarie è interamente definita dalle norme di legge essendo coperta da riserva assoluta di legge ai sensi dell'art. 25 della Costituzione;

VISTA la bozza di regolamento, contenente le modifiche ed integrazioni richiamate, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrale e sostanziale;

RITENUTO che le modifiche al citato Regolamento introducano miglioramenti in termini di semplificazione operativa nella conduzione della Tassa sui Rifiuti;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta*



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.....”

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce la modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTO l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in data 06.02.2017, in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N° 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. n. 174/2012;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare bilancio, finanze e tributi nella seduta del 24/02/2017 esprimendo parere favorevole;

VISTO il parere regolarità tecnica e contabile del Direttore del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che di seguito si riporta:
"parere favorevole"

DATO ATTO del dibattito espletato sull'argomento in oggetto, comprensivo delle eventuali dichiarazioni di voto, **allegato al presente atto** quale parte integrante e sostanziale;

Viste le votazioni, esperite tramite l'ausilio dell'impianto di rilevazione elettronica del voto, che ottengono il seguente esito:

Votazione sulla proposta:

Consiglieri presenti	24	
Consiglieri votanti	19	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	0	
Consiglieri astenuti	5	(Caneschi, Ralli, Ricci, Romizi, Sisi)

Esito: approvata a maggioranza.

Si dà atto che risultano entranti/uscenti i seguenti Consiglieri:

Consiglieri entranti	-
Consiglieri uscenti	(Caneschi, Ralli, Ricci, Romizi, Sisi)



CONSIGLIO COMUNALE DI AREZZO

Votazione sulla immediata eseguibilità:

Consiglieri presenti	19	
Consiglieri votanti	19	
Voti favorevoli	19	
Voti contrari	0	
Consiglieri astenuti	0	

Esito: approvata all'unanimità.

DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale", componente Tari, comprensivo delle modificazioni indicate in premessa, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore dal 01/01/2017;
- 4) di delegare il Direttore dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 5) *stante l'urgenza di approvare il presente atto entro il termine previsto normativamente per l'approvazione del bilancio di previsione e di fornire ai contribuenti un'adeguata e tempestiva conoscibilità della disciplina comunale della Tari, di rendere, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.*

FG/

Il Segretario Generale
DOTT.SSA VALERIA
MELONCELLI



Il Presidente
DOTT. ALESSIO MATTESINI